

Riscossione - Rateazione  
lunga solo con reddito stabili-  
le. O un immobile a garanzia

Poggiani a pag. 24

RISCOSSIONE/ La bozza di dm dell'Economia che attua il dl Fare

# Rateazione non per tutti

## Sono necessari reddito stabile o immobili

### Le quattro possibili rateazioni di Equitalia

Piano ordinario	Fino a un massimo di 72 rate, in presenza di una «temporanea situazione di obiettiva difficoltà», ai sensi del comma 1, dell'art. 19, dpr 602/1973
Piano straordinario	Fino a un massimo di 120 rate, in caso di «comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla propria responsabilità», ai sensi dei commi 1 e 1-quinquies, art. 19, dpr 602/1973
Proroga del piano ordinario	In presenza di un piano ordinario di rateazione, il debitore può chiedere, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un piano di rateazione in proroga ordinario fino a un massimo di 72 rate, in caso di «comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà», ai sensi del comma 1-bis, art. 19, dpr 602/1973</li> <li>• un piano di rateazione in proroga straordinario fino a un massimo di 120 rate, in caso di «comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità», ai sensi dei commi 1-bis e 1-quinquies, art. 19, dpr 602/1973</li> </ul>
Proroga del piano straordinario	In presenza di un piano straordinario di rateazione, il debitore può chiedere, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un piano di rateazione in proroga ordinario, fino a un massimo di 72 rate, in caso di «comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà», ai sensi del comma 1-bis, art. 19, dpr 602/1973</li> <li>• un piano di rateazione in proroga straordinario, fino a un massimo di 120 rate, in caso di «comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità», ai sensi dei commi 1-bis e 1-quinquies, art. 19, dpr 602/1973</li> </ul>

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**R**ateazione a dieci anni con Equitalia, ma non per tutti. Per la concessione dei piani di rateazione in 120 rate (straordinari), l'agente della riscossione deve tenere conto sia dell'impossibilità del debitore a eseguire una rateazione ordinaria che della solvibilità dello stesso, tenendo conto del possesso di un «reddito stabile» o di un immobile «non gravato» da ipoteche, sequestri o pignoramenti.

Ciò emerge dalla lettura dello schema di decreto del ministro dell'economia e delle finanze, concordato con l'agen-

zia delle entrate e con Equitalia spa, diramato lo scorso 29 ottobre dal Dipartimento delle finanze - direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale (prot. 23656), con la relativa relazione illustrativa.

Come prescritto dal comma 1-quinquies, dell'art. 19, dpr 602/1973, inserito dal n. 1), lettera a), comma 1, art. 52, dl 69/2013 (il cosiddetto decreto del Fare), convertito con modificazioni nella legge 98/2013, il debitore che si trova, «per ragioni estranee alla propria responsabilità in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica», può richiedere la rateazione del proprio debito

fino a 120 rate (10 anni).

Come indicato all'interno della relazione illustrativa ma come disposto, soprattutto, dal comma 3, dell'art. 3, del regolamento in commento, la rateazione maggiorata (120 rate) può essere concessa soltanto in presenza dell'acclarata grave situazione appena indicata, in conseguenza all'impossibilità del contribuente di eseguire il pagamento in 72 rate ma, soprattutto, in presenza di una solvibilità del contribuente, valutata con riferimento alla rateazione concedibile.

Per il dicastero, la condizione di «accertata impossibilità» è diversa a seconda che si tratti di una persona fisica, rispetto a



un'impresa; nel primo caso, si evince quando l'importo della rata risulta pari o superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, tenendo conto dell'indicatore della situazione reddituale (Isr) o di quello della situazione economica equivalente (Isee), nel secondo caso quando la stessa rata risulta pari o superiore al 10% del valore della produzione, rapportata su base mensile.

Per quanto riguarda tale ultima situazione, si deve tenere conto dei valori scaturenti dalla contrapposizione di quelli indicati negli aggregati, di cui ai numeri 1), 3) e 5), dell'art. 2425 c.c., come detto, rapportati su base mensile.

Con riferimento alla seconda condizione, necessaria per accedere al piano straordinario, ovvero quella della solvibilità, per le imprese è sufficiente che l'indice di liquidità, determinato con le medesime regole applicabili per la rateazione ordinaria, risulti almeno pari a 0,50, mentre risulta piuttosto complicata per il debitore-persona fisica.

In effetti, testualmente, la lettera b), del comma 3, dell'art. 3 della bozza di regolamento in commento, stabilisce che, in tale ultimo caso (persona fisica), «la condizione di solvibilità ricorre quando lo stesso debitore dispone di fonti di reddito stabili e documentate, ovvero è proprietario di uno o più immobili non gravati da atti di natura pregiudizievole e utilmente espropriabili».

Si pensi, per esempio, (escludendo il noto «precario») al semplice lavoratore autonomo, che per definizione è soggetto con attività «non stabile», che ha un buon reddito ma possiede la casa, dove abita, gravata da ipoteca volontaria di primo grado a favore dell'istituto di credito che gli ha concesso il mutuo: dal dettato letterale delle disposizioni, lo stesso non potrà accedere al piano straordinario ovvero alla rateazione massima di dieci anni.

Ciò perché, come detto, il debitore deve possedere «fonti di reddito stabili e documentate» o, in alternativa, «essere proprietario di uno o più beni immobili non gravati» da atti (non esclusivamente giudiziali) pregiudizievoli quali ipoteche (pertanto, anche volontarie), sequestri, pignoramenti e quant'altro.

È fin troppo chiaro che, salve future e auspicabili modifiche al provvedimento, al piano straordinario saranno pochi i fortunati che potranno acceder-

vi mentre, paradossalmente, coloro che ne hanno più bisogno, non potranno che ottenere una rateazione ordinaria (72 rate), ferme restando la presenza delle condizioni prescritte e il rispetto delle modalità di presentazione e di produzione della documentazione, come richiesto dagli agenti per la riscossione.

Il comma 4, del citato art. 3, del decreto dispone, inoltre, che il numero delle rate dei piani straordinari è «modulato» in funzione del rapporto tra la rata e il reddito e/o valore della produzione, come in precedenza determinati, tenendo conto delle tabelle (A e B) allegate; il numero delle rate concedibili, pertanto, si collocherà tra le 72 e le 120 ovvero all'interno dell'intervallo della rateazione prevista per le due tipologie di piano (ordinario e straordinario).

Infine, è opportuno evidenziare che il novellato comma 3, dell'art. 19, decreto del presidente della repubblica 602/1973 dispone la decadenza «automatica» nella rateazione, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive.

— © Riproduzione riservata — ■